

**Bruxelles, 13 febbraio 2026
(OR. en)**

5974/26

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0407 (COD)**

**TRANS 47
CH 9
CODEC 157**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	5618/26
n. doc. Comm.:	17048/25
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l'Austria a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi - Orientamento generale

1. Il 19 dicembre 2025 la Commissione ha adottato la proposta in oggetto. La Commissione ha presentato la proposta dopo che l'Austria, in data 17 marzo 2025, ha comunicato l'intenzione di negoziare e concludere un accordo con la Svizzera sulle operazioni di cabotaggio nell'ambito del trasporto internazionale su strada di passeggeri nelle regioni frontaliere di entrambi i paesi. Nella riunione del Comitato dei trasporti terrestri UE-Svizzera tenutasi nel giugno 2025, la Svizzera ha confermato di essere interessata a tale accordo. Le operazioni di trasporto a mezzo autobus previste possono migliorare l'efficienza economica dei servizi di trasporto attraverso un fattore di carico più elevato dei veicoli e possono rafforzare il ricorso a offerte di mobilità sostenibile e l'integrazione transfrontaliera.

2. L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che le operazioni di cabotaggio nel trasporto a mezzo autobus nell'Unione possono essere effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria. Pertanto, vista la sua competenza esclusiva stabilita dall'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, l'Unione dovrebbe autorizzare l'Austria a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera al fine di consentire le operazioni di cabotaggio sopra descritte, purché non vi sia alcuna discriminazione fra vettori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.
3. Il Parlamento europeo ha designato la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) quale commissione responsabile della proposta ed Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI (PPE) quale relatrice. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni sono stati invitati a fornire il rispettivo parere. Il Comitato europeo delle regioni ha informato il Consiglio del fatto che non formulerà alcun parere.
4. Il 13 gennaio 2026 la Commissione ha presentato la proposta al gruppo "Trasporti terrestri", che ha portato a termine le discussioni il 10 febbraio 2026. L'articolo 2, paragrafo 1, TFUE è stato rimosso dalla citazione delle basi giuridiche¹. Le delegazioni hanno inoltre concordato alcune modifiche redazionali. La Commissione formulerà una dichiarazione.
5. Fatta salva la conferma da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti, si invita pertanto il Consiglio ad adottare l'orientamento generale sulla proposta della Commissione che figura nell'allegato della presente nota.

¹ Cfr. documento ST 5618/26.

2025/0407 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Austria a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia⁴ ("accordo sul trasporto terrestre"), il trasporto di passeggeri a mezzo autobus fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente effettuato da trasportatori stabiliti nel territorio dell'altra parte contraente, noto come cabotaggio, non è autorizzato.
- (2) In conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo sul trasporto terrestre, i diritti di cabotaggio esistenti che derivano da accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e la Svizzera vigenti all'epoca della conclusione dell'accordo sul trasporto terrestre, vale a dire il 21 giugno 1999, possono continuare a essere esercitati purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza. L'accordo bilaterale sul trasporto su strada tra l'Austria e la Svizzera del 22 ottobre 1958⁵ ("accordo austro-svizzero") non autorizza operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi. Il diritto di effettuare tali operazioni non rientra pertanto tra quelli previsti dall'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo sul trasporto terrestre.
- (3) Gli impegni internazionali che consentono ai trasportatori stabiliti in Svizzera di effettuare operazioni di cabotaggio nell'Unione possono incidere sull'articolo 20 dell'accordo sul trasporto terrestre poiché detto articolo non autorizza tali operazioni.

⁴ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91, ELI:
[http://data.europa.eu/eli/agree_international/2002/309\(3\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2002/309(3)/oj).

⁵ BGBl. (Austria) Nr. 123/1959.

- (4) Inoltre, a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, le operazioni di cabotaggio nell'Unione possono essere effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria. Gli impegni internazionali che consentono a trasportatori di paesi terzi che non sono titolari di tale licenza di effettuare operazioni di questo tipo sono tali da incidere su detto regolamento.
- (5) Tali impegni rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se autorizzati dall'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (6) Le operazioni di cabotaggio effettuate nell'Unione da vettori di paesi terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria in conformità del regolamento (CE) n. 1073/2009 incidono sul funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito da tale regolamento. È pertanto necessario che il legislatore dell'Unione rilasci un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE in conformità della procedura legislativa di cui all'articolo 91 TFUE.
- (7) Con lettera datata 17 marzo 2025 l'Austria ha chiesto di essere autorizzata dall'Unione a modificare l'accordo austro-svizzero al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere dei due paesi.

⁶ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1073/oj>).

- (8) Le operazioni di cabotaggio consentono di aumentare il fattore di carico dei veicoli e di conseguenza l'efficienza economica dei servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus. È pertanto opportuno autorizzare tali operazioni nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere dell'Austria e della Svizzera. Ciò potrebbe rafforzare ulteriormente la stretta integrazione di tali regioni frontaliere.
- (9) Al fine di garantire che le operazioni di cabotaggio interessate non alterino eccessivamente il funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1073/2009, la loro autorizzazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.
- (10) Per lo stesso motivo dovrebbero essere autorizzate operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere dell'Austria soltanto nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus tra l'Austria e la Svizzera. A tal fine, è necessario definire le regioni frontaliere dell'Austria ai fini della presente decisione in un modo che tenga debitamente conto del funzionamento del regolamento (CE) n. 1073/2009, consentendo nel contempo di aumentare l'efficienza delle operazioni interessate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Austria è autorizzata a modificare l'accordo bilaterale sul trasporto su strada tra l'Austria e la Svizzera del 22 ottobre 1958 ("accordo austro-svizzero") al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere dell'Austria e della Svizzera nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.

I distretti amministrativi di Bludenz, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch nella regione del Vorarlberg e il distretto di Landeck nella regione del Tirolo sono considerati regioni frontaliere dell'Austria ai sensi del primo comma.

Articolo 2

L'Austria informa la Commissione della modifica dell'accordo austro-svizzero a norma dell'articolo 1 della presente decisione e notifica alla Commissione il testo dell'accordo modificato. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Parlamento europeo
Il presidente / La presidente

Per il Consiglio
Il presidente
